

# Va giustificata la convenienza del concordato di gruppo

## La novità

Una volta intervenuta l'omologa i suoi effetti sono stabilizzati

Sul procedimento unitario di gruppo, altra novità del Codice della crisi, si è di recente espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ordinanza 16 ottobre 2024), premettendo che il vaglio preliminare di ritualità di una proposta di concordato comprende anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta. I giudici hanno rappresentato la necessità di verificare il rispetto dell'articolo 284 del Codice della crisi, secondo le singole imprese devono dare conto delle ragioni di maggior convenienza del concordato di gruppo rispetto a quello autonomo.

Nel caso in esame, la sussistenza del richiamato requisito è stata ravvisata negli effetti della fusione per incorporazione tra le società del gruppo prevista dal relativo piano e nella conseguente estinzione per confusione dei reciproci debiti societari nonché nella razionalizzazione della struttura organizzativa delle società partecipanti, che consentirebbero di realizzare percentuali di soddisfacimento dei creditori più elevate rispetto a quelle ipotizzabili in caso di apertura delle singole procedure.

La decisione ha inoltre messo in luce le modifiche del correttivo ter all'articolo 116 del Codice, sui casi in cui il piano preveda il compimento di operazioni straordinarie. Rispetto alle paventate criticità della fusione, i giudici sammaritani hanno chiarito che l'opposizione dei creditori (della debitrice e delle altre società appartenenti al gruppo) nei confronti dell'operazione straordinaria deve essere proposta nel procedimento con i tempi e nelle forme dell'opposizione all'omologa ex articolo 48 del Codice. La norma è del resto espressione del principio generale che caratterizza il "nuovo" del Codice, in forza del quale la tutela dei creditori è assicurata dall'opposizione all'omologazione, con la conseguenza che eventuali profili critici in tale ambito non possono condizionare l'apertura del concordato.

Acìò si aggiunga che – una volta intervenuta la sentenza di omologa (anche non definitiva) – si realizza una stabilizzazione dell'operazione societaria, posto che, in base all'articolo 116, commi 4 e 5, del Codice della crisi, l'invalidità delle deliberazioni aventi a oggetto le operazioni straordinarie previste dal piano non può più essere pronunciata. Tale schema processuale riecheggia in parte quello previsto in tema di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologa del concordato in quanto, laddove venisse successivamente accertata l'invalidità della deliberazione, vi sarebbe spazio unicamente per una tutela di tipo risarcitorio. L'articolo 116, comma 3, del Ccii, infatti, prevede che, in caso di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti delle operazioni straordinarie sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi in prededuzione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 ottobre 2024).

In definitiva, a fronte dell'obiettivo del miglior soddisfacimento della massa dei creditori, la tutela del singolo non può impedire il perfezionamento dell'operazione, attribuendogli una tutela alternativa a quella demolitoria (rigetto dell'omologa), mediante trasformazione del diritto di credito originario oggetto di falcidia nella succedanea tutela risarcitoria.